



COMUNE DI PISA
DIREZIONE 18 - URBANISTICA E MOBILITÀ

ORDINANZA n°300 DN.18 del 11 Ottobre 2011 - Identificativo n°754787

Oggetto: Limitazioni al transito degli autocarri nella città di Pisa

IL DIRIGENTE

VISTO il PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI tra i Comuni di Pisa, S.Giuliano Terme, Cascina, Calci, Vecchiano, Vicopisano e la Provincia di Pisa, firmato in data 3 maggio 2007 dagli Assessori competenti, con il quale viene definita una regolamentazione comune del traffico merci sia in attraversamento che avente origine o destinazione nel territorio dell'area che le Amministrazioni firmatarie dell'accordo intendono tutelare;

VISTO l'impatto che la circolazione di tale categoria di veicoli ha sul patrimonio artistico, ambientale e naturale e visti i danni provocati alle pavimentazioni stradali dal transito dei mezzi pesanti che sollecitano la pavimentazione stessa in modo anomalo insistendo sempre sulle stesse fasce della sezione stradale

VISTA l'Ordinanza n°181 del 04.05.2007 che vieta il transito in tutte le strade del Centro urbano del Comune di Pisa diverse da quelle individuate come "corridoi di trasporto merci", ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone;

VISTA la nuova delimitazione di centro abitato approvata con Delibera di Giunta Comunale n°152 del 13/10/2009

VISTA la Delibera di Giunta Comunale relativa alle tariffe, diritti ed altre entrate comunali di natura non tributaria aggiornata annualmente

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 09/06/2011, in particolare l'art. 5

RILEVATA la necessità di rivedere e chiarire in alcuni punti la vigente normativa relativa al transito degli autocarri all'interno del territorio comunale, in modo da consentire una migliore gestione sia del rilascio dei contrassegni in deroga che del controllo da parte della Polizia Municipale degli autocarri circolanti all'interno del territorio comunale

RITENUTO OPPORTUNO, per maggiore chiarezza e immediatezza nell'individuazione delle vie nelle quali è consentito o meno il transito agli autocarri, fare riferimento, piuttosto che alla delimitazione di centro abitato con l'aggiunta di deroghe relative a vari corridoi di trasporto merci liberamente transitabili, ad una delimitazione territoriale specifica per entrare all'interno della quale gli autocarri devono essere in possesso di specifica autorizzazione

VISTI gli artt. 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche;

VISTO L'art 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;

ORDINA

- la revoca dell'Ordinanza n°181 del 04.05.2007;
- **l'emanazione di una nuova disciplina della circolazione degli autocarri nella città di Pisa, in vigore a partire dal 01 gennaio 2012, secondo gli obiettivi espressi in premessa e di approvare conseguentemente il seguente testo coordinato della regolamentazione della circolazione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone all'interno del centro abitato di Pisa**

ART 1: divieto di circolazione agli autocarri

E' vietata la circolazione, ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone, in tutte le strade interne alla cosiddetta "zona delimitazione autocarri", così come identificata nella tavola rintracciabile all'indirizzo:

<http://www.comune.pisa.it/regurb/2012/divietoautocarri.pdf>

ART 2: eccezioni al divieto di circolazione

In **deroga** al divieto di cui all'art. 1, è consentita la circolazione all'interno della cosiddetta "zona delimitazione autocarri", dietro rilascio di apposito contrassegno di autorizzazione, ai veicoli:

- che, in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, debbano effettuare trasporti aventi origine o destinazione all'interno del territorio comunale ove si applicano le limitazioni (rilascio autorizzazione a titolo oneroso);
- adibiti a pubblico servizio o che trasportano materiali o attrezzi a tal fine occorrenti (rilascio autorizzazione a titolo gratuito). Nel caso in cui tali mezzi siano immediatamente identificabili come adibiti a pubblico servizio, in quanto dotati di logo dell'azienda/ente che gestisce il servizio stesso, non è necessario ritirare ed esporre il contrassegno cartaceo;
- militari e delle forze di polizia (rilascio autorizzazione a titolo gratuito). Non è necessario ritirare ed esporre il contrassegno se il veicolo è dotato di logo o targa che ne identifichi in maniera univoca l'appartenenza alle forze di polizia o militari;
- utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche purché ciò sia documentato da regolare permesso a costruire e dichiarazione di inizio lavori (relativo alle opere di urbanizzazione) o da apposita dichiarazione della Pubblica Amministrazione che ha appaltato i lavori (rilascio autorizzazione a titolo gratuito e limitatamente alla durata dei lavori);
- adibiti alla pulizia delle strade o alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (rilascio autorizzazione a titolo gratuito). Nel caso in cui tali mezzi siano immediatamente identificabili come adibiti alla pulizia delle strade o alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in quanto dotati di logo dell'azienda/ente che gestisce il servizio stesso, non è necessario ritirare ed esporre il contrassegno cartaceo;
- adibiti al trasporto di materiali o attrezzi occorrenti per eventi culturali, di pubblico spettacolo in genere e per manifestazioni storiche e sportive (rilascio autorizzazione a titolo gratuito e limitatamente alla durata dell'evento)

Nel caso di rilascio dell'autorizzazione a titolo oneroso, la relativa tariffa è stabilita dalla vigente "Delibera di Giunta Comunale relativa alle tariffe, diritti ed altre entrate comunali di natura non tributaria"

ART 3: prescrizioni varie

- l'Ufficio preposto del Comando di Polizia Municipale e la Pisamo sono incaricati di istruire le pratiche per le relative autorizzazioni e per il rilascio del contrassegno;
- nel caso di autorizzazioni giornaliere il rilascio del contrassegno è subordinato all'acquisizione e al rispetto delle prescrizioni, relative in particolare al percorso obbligatorio che il veicolo deve effettuare, rilasciate dall'Ufficio preposto del Comando di Polizia Municipale;
- nel caso di transito su strade lastricate il rilascio del contrassegno è subordinato all'acquisizione e al rispetto delle prescrizioni rilasciate da Pisamo e alla presentazione della fideiussione prescritta in favore di Pisamo;
- per il rilascio del contrassegno per la "zona delimitazione autocarri" e per le Z.T.L. il richiedente, nell'apposita domanda, deve:
 - esibire agli incaricati la carta di circolazione del veicolo o dei veicoli da autorizzare, allegando inoltre copia del certificato della C.C.I.A.A. rilasciato da non più di 180 gg, o autocertificazione riportante i seguenti dati: nome del titolare dell'impresa, codice fiscale o partita iva, descrizione dell'attività, n. REA;
 - specificare l'elenco del/i mezzo/i con targa, marca e tipo del veicolo;
 - allegare alla domanda una marca da bollo (non necessaria in caso di rinnovo dell'autorizzazione);
- i contrassegni di autorizzazione hanno durata provvisoria (limitata ai giorni richiesti dall'interessato) oppure annuale. In questo ultimo caso la validità sarà dal 01 gennaio (o dalla data dell'effettivo rilascio per il primo anno) al 31 dicembre dell'anno di riferimento e comunque fino all'ultimo giorno utile per effettuare le operazioni di rinnovo reso noto di anno in anno sul sito www.pisamo.it;
- l'autorizzazione annuale è rinnovabile previo pagamento della relativa tariffa entro i termini stabiliti di anno in anno (indicati sul sito www.pisamo.it) e previa sottoscrizione di autocertificazione dove il richiedente dichiara che non sono cambiate le condizioni che nell'anno precedente hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione;
- i contrassegni onerosi siano rilasciati dietro pagamento da parte del richiedente della specifica tariffa in vigore per l'anno di riferimento, stabilita con Delibera di Giunta Comunale relativa alle tariffe, diritti ed altre entrate comunali di natura non tributaria;
- i suddetti contrassegni per il transito e/o la sosta devono essere esposti in maniera ben visibile sul veicolo; il mancato possesso o la mancata esposizione verranno sanzionati ai sensi del C.d.S.
- in caso di SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO l'interessato, per il rilascio di un duplicato, dovrà versare la somma di € 5,00 quale rimborso spese procedurali; in caso di furto non dovranno essere versate le somme di spese procedurali tuttavia dovrà essere fornita copia della denuncia presentata ad un comando di polizia;
- in caso di cambio di veicolo, residenza od altro devono essere prodotti i relativi documenti;
- in caso di uso improprio di contrassegno, l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca dello stesso per mezzo del Comando di Polizia Municipale;
- l'Amm.ne Com.le si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di introdurre in qualsiasi momento nuove norme di disciplina del traffico nelle vie e/o piazze comprese nella "zona delimitazione autocarri" e nelle ZTL;
- il transito all'interno della "zona delimitazione autocarri" e delle ZTL deve avvenire nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione e con le prescrizioni e le limitazioni rese note dalla segnaletica orizzontale e verticale; in caso di trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;

- in caso di insufficiente leggibilità o deterioramento del contrassegno, sarà compito del titolare provvedere alla sua sostituzione presso l'ufficio preposto, ferma restando la legittimità di qualsiasi sanzione applicata dagli agenti di Polizia Municipale, nel caso in cui non siano leggibili tutti i dati identificativi dell'autorizzazione;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante :
 - pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;
 - apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del Codice della Strada;
- di trasmettere copia della seguente Ordinanza a:
 - Comando Polizia Municipale
 - PISAMO S.p.A. per l'esecuzione della segnaletica verticale e orizzontale prevista dalle norme vigenti
- che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell'installazione della segnaletica prevista

AVVISA

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. della Toscana.

La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Pisa, lì _____

IL DIRIGENTE
Arch. Gabriele Berti

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Dalla Segreteria del Comune di Pisa, lì _____

Il Funzionario

Il sottoscritto Messo attesta che la presente decisione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e che vi rimarrà affissa per la durata di quindici giorni consecutivi e cioè fino al _____

Il Messo Incaricato

Pisa, li _____

**IL DIRIGENTE
Arch. Gabriele Berti**

Il sottoscritto Messo attesta che la presente decisione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e che vi rimarrà affissa per la durata di quindici giorni consecutivi e cioè fino al _____

Il Messo Incaricato